



COMUNE DI URBINO
SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO – PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL LOTTO BOSCHIVO SITO IN COMUNE DI FERMIGNANO LOCALITA' MONTEPOLO "PODERE CA' LETIZIA" – CAPITOLATO D'ONERI - ALLEGATO 5

Art.1

Oggetto

Il Comune di Urbino mette in vendita il materiale legnoso retraibile dai boschi siti in Comune di Fermignano località Montepolo "Podere Ca' Letizia" "come sotto descritti:

Località Montepolo	Catasto terreni Comune Urbino	Mappali	Specie Prevalente	Età anni	Tipologia	Superficie boscata complessiva (Ha)	Tipo di intervento	Prelievo stimato quintali
Podere Ca' Letizia	Foglio 7	45/p di mq. 11136, 43/p di mq. 304,23/p di mq. 14.027, 52/p di mq. 1440, 41/p di mq. 9.274	Carpi nero	20/30	Legna da ardere	3.61.81	Taglio di utilizzazione e del ceduo	2.500

Art.2

Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo e con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta soggetto a rialzo di € 2,20 (duevirgolaventi) al quintale per un ricavo stimato di 2.500 quintali, quindi per il prezzo complessivo a base d'asta di € 5.500,00, alle condizioni tutte del Bando e di questo Capitolato d'oneri. Al prezzo di aggiudicazione dovrà essere aggiunta l'I.V.A. nei termini di legge (22%).Seguirà emissione di regolare fattura da parte del Comune di Urbino.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il relativo contratto entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva e dovrà corrispondere al momento della stipula il prezzo di aggiudicazione in un'unica rata, oltre all'ammontare delle spese contrattuali,che verranno liquidate direttamente all'Ente alla firma del

contratto. In sede di stipula l'aggiudicatario dovrà inoltre presentare cauzione definitiva pari al 10% del prezzo di aggiudicazione a garanzia dell'esecuzione del contratto,

La vendita del lotto è fatta a tutto rischio o pericolo dell'aggiudicatario, il quale eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco del materiale, il trasporto del legname nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti dal presente capitolato, dall'autorizzazione al taglio rilasciata dal competente ente e dalla normativa in vigore, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa anche di forza maggiore, senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravii o per qualunque altra causa ovvero per variazione dei quantitativi previsti.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna del lotto boschivo ne garantisce solamente i confini, con esclusione di qualsiasi altra garanzia in ordine alle dimensioni, alla quantità ed alla qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art.3

Materiale in vendita e confini del lotto

Il materiale legnoso posto in vendita fa parte dei boschi siti in località Montepolo "Podere Ca'Letizia" ed è servita da strade camionabili secondarie e strade trattorabili.

Trattasi di bosco ceduo con specie prevalente Carpino nero.

Art. 4

Metodo di vendita

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica, ai sensi del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, e 827 e successive modificazioni, nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nel presente capitolato e nel Bando di gara.

Art. 5

Consegna del bosco

La presentazione della denuncia di taglio bosco presso i competenti Enti è di competenza del Comune di Urbino.

Tanto l'aggiudicatario che i suoi addetti dovranno attenersi alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Comune di Urbino e dagli enti preposti in sede di rilascio delle relative autorizzazioni sia relativamente alle modalità di taglio che di quelle di allestimento ed esbosco.

La consegna del bosco verrà effettuata dal Comune di Urbino entro venti giorni dalla stipula del relativo contratto mediante apposito verbale.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti le condizioni della presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i limiti stabiliti dal precedente comma del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'aggiudicatario abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto e all'incameramento del deposito cauzionale.

Art.6 Assicurazioni ed adempimenti vari

L'aggiudicatario è tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie del personale impiegato durante l'utilizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti, comprovanti l'adempimento di cui sopra.

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al contratto. La eventuale esecuzione da parte di terzi di eventuali lavori specialistici dovrà essere preventivamente comunicata all'ente venditore.

Per quanto concerne le modalità di esecuzione di tutte le tipologie di lavoro previste nelle operazioni di utilizzazione del soprassuolo forestale, l'aggiudicatario è obbligato ad adottare ed attivare tutti i procedimenti necessari a garantire la vita e l'incolumità del proprio personale, delle persone addette ai

lavori stessi e dei terzi, nonché evitare i danni ai beni pubblici e privati, osservando tutte le disposizioni e norme in vigore in materia antinfortunistica .

Il Comune di Urbino è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 7

Tempistica dei lavori, verifica finale e riconsegna del bosco

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione comunale il giorno di inizio dei lavori.

L'intervento dovrà essere eseguito nei periodi previsti dalle normative vigenti.

La durata del contratto è fissata in due anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto e comunque avrà termine entro la stagione silvana 2018-2019 (31 marzo 2019). Al termine della sua durata il contratto scadrà improrogabilmente e senza necessità di formale disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Almeno un mese prima dello spirare dei termini stessi potrà essere chiesta una proroga che non potrà essere superiore ad un anno. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dall'Ente medesimo.

Il legname e la legna non tagliata e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

A lavori ultimati l'aggiudicatario provvederà ad informare per iscritto il Comune di Urbino inviando inoltre domanda di verifica finale.

Prima dell'esecuzione della verifica finale l'aggiudicatario è obbligato a riparare e ripristinare tutto quanto eventualmente danneggiato durante i lavori; nel caso di mancata esecuzione le spese di ripristino gli verranno addebitate in sede di verifica finale.

Il sopralluogo di verifica finale dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con la redazione del verbale di verifica finale il bosco si intende riconsegnato all'ente proprietario. Eventuali indennizzi dei danni accertati verranno trattenuti sul deposito cauzionale definitivo.

Il deposito cauzionale non sarà svincolato se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni eventuale pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli articoli qui contenuti.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art.8

Divieto di subappalto

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte, gli obblighi e i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione comunale di avvalersi della rescissione del contratto e dell'incameramento della cauzione.

Art. 9

Rispetto delle leggi forestali

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato, dalle Prescrizioni di Massima impartite dai competenti Enti e dalle norme forestali in vigore, in particolare la Delibera di Giunta regionale Marche n.2585/01.

Art. 10

Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 11

Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso i propri dipendenti e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni.

L'aggiudicatario sarà inoltre responsabile di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.